



PARERE MOTIVATO
n. 61 in data 22 Marzo 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo zona C1.1/122. Comune di Camponogara (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' Ing. Michele Ferrari, per conto della Ditta Proprietaria Perazzolo Enzo, Santello Libera, Coin Paolo, Coin Fabrizio, Perazzolo Mirella, con pec acquisite ai protocolli regionali n. 405, 411 e 425 del 04/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo della zona C1.1/122 del Comune di Camponogara;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Azienda Ulss n. 13 con nota prot. n. 4948 del 25/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 29788 del 26/01/2016 non ravvisa dal punto di vista igienico-sanitario, particolari problematiche inerenti eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto.
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale archeologica, soprintendenza archeologica del Veneto nota n.1038 dell'1.02.16, acquisita al prot. reg.al n.41977 del 3.02.16.

Facendo seguito all'inoltro della documentazione preliminare da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 9644 del 12.01.2016), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 342 del 14.01.2016,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione – Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

vista la Circolare n. 3 del 12 gennaio 2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Gli intenti progettuali mirano a riqualificare l'area in oggetto, già parzialmente destinata ad uso residenziale, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato-residenziale; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.



La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici; ciò implica l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né zone archeologiche di cui alla parte III dello stesso D. Lgs., art. 142, comma 1, m). Tuttavia, l'area risulta a rischio archeologico poiché prossima al sito noto come "Calcrocì - Calcroce di Sotto", ove sono stati rinvenuti materiali d'età preistorica e protostorica (cfr. Carta Archeologica del Veneto, vol. IV, 1994, p. 64, Sito 225).

Ciò considerato, questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare*, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163, 2006.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

- ARPAV con parere n.15672 del 15.02.16, acquisito al prot. reg. al n.58087 del 15.02.16. che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo della zona C1.1/122 del Comune di Camponogara.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si ritiene di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

Fra i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente è indicata la possibilità di incremento del clima acustico a causa dell'incremento dei flussi veicolari. Non si prendono in considerazione possibili altre sorgenti di rumore come possono essere, ad esempio eventuali impianti tecnologici fissi o il posizionamento delle aree ecologiche per il ritiro dei rifiuti solidi. Per garantire che la realizzazione dell'intervento non comporterà superamenti dei limiti di inquinamento acustico presso i ricettori presenti nell'area, in sede progettuale dovrà essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Allo stesso tempo, trattandosi di un intervento a carattere residenziale, sarà necessario presentare, preliminarmente alla realizzazione, una valutazione del clima acustico, redatta con modalità analoghe alla DPCIA, dalla quale si possa desumere che la compatibilità dell'intervento con la situazione acustica esistente.

Per quanto riguarda le attività di cantiere, che comporteranno anche una serie di demolizioni, si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori. Inoltre, qualora da una valutazione previsionale di impatto acustico analoga a quella citata in precedenza si riscontrasse la possibilità di superare i limiti di legge, si potrà richiedere al Comune deroga al rispetto dei limiti per il periodo di durata del cantiere.

Inquinamento luminoso

Gli impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che privati, dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale n. 17 del 2009 tenendo conto che il Comune di Campogara si è dotato del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PCIL). A tal fine la stessa legge impone l'obbligo di presentare al Comune un progetto illumino-



tecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 che attesti la conformità dell'impianto ai requisiti di cui all'articolo 9.

Inquinamento Elettromagnetico

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

L'intervento appare coerente solo in parte con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d), relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Inoltre la descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non vengono descritti i dettagli del piano; non è perciò possibile quantificare nello specifico quanta superficie viene a cambiare d'uso e in che termini avviene il cambiamento, ad esempio quanta superficie passa da uso agricolo ad edificato e soprattutto a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento. L'unico dato certo è riportato nel paragrafo 9 "Conclusioni" (allegato A della Relazione Tecnica, pagg. 13 e 14) dove si afferma che "Il progetto prevede una superficie impermeabilizzata ... paragonabile a 2,5 volte quella esistente".

Ciò premesso si deve sottolineare che la relazione non considera per il suolo il valore delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi forniti dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.



In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo (peraltro non pienamente valutabile vista la carenza di elementi presenti nella relazione), si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con parere n.290 del 17.02.16 assunto al prot. reg. al n.62917 del 17.02.16, che di seguito si riporta:

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- premesso che l'area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo in esame è accessibile da Via Ca' Diedo già servita da rete di fognatura nera e da rete acquedottistica gestite da Veritas S.p.A.;
- considerato che Veritas S.p.A. con Prot. 82860 del 20.11.2014 ha fornito parere preliminare favorevole di fattibilità condizionato all'approvazione del progetto delle opere fognarie ed acquedottistiche da parte di Veritas;
- considerato che il P.U.A. in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritenendo di far proprie le considerazioni di VERITAS S.p.A., riportate nel parere espresso e non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del P.U.A. in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza a condizione che i progetti di allacciamento alla rete di fognatura e di acquedotto siano conformi alle specifiche fornite da VERITAS S.p.A. e che da quest'ultimo soggetto siano verificati e validati.

Si specifica che Veritas, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, potrà prendere in carico solo tratti di fognatura e acquedotto che ricadono su suolo pubblico.

Si segnala infine che dal 1 novembre 2013 l'impianto di depurazione di Fusina conferisce i reflui all'impianto PIF di Fusina il quale scarica sul Mare Adriatico la quantità in eccesso rispetto ai propri usi e non più nella Laguna di Venezia come riportato a pag. 14 del Rapporto Ambientale Preliminare.

**VISTA LA** Relazione Istruttoria Tecnica 21/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo per l'area C1.1/122 in località Camponogara, via Cà Diedo 24/26/28, nel Comune di Camponogara (VE). Pratica n. 3170

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Valentina Luise, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 405 del 04/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza non è debitamente firmata;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che il PUA prevede edifici a destinazione residenziale (complessivamente 5 lotti) riorganizzando l'area, a partire da un costruito pre-esistente in gran parte da recuperare e in parte da demolire mantenendo le abitazioni esistenti dei richiedenti e dell'adiacente fabbricato accessorio; prevede una strada di lottizzazione di penetrazione posizionata ad est dell'area in questione, dalla quale si accede anche ai parcheggi pubblici e al verde pubblico;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario (a differenza di quanto segnalato nella relazione tecnica): Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Hystrix cristata;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per il Piano Urbanistico Attuativo per l'area C1.1/122 in località Camponogara, via Cà Diedo 24/26/28, nel Comune di Camponogara (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone); di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camponogara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 21/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 22 marzo 2016, che evidenzia come la variante del Piano Urbanistico Attuativo della zona C1.1/122 del Comune di Camponogara non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Urbanistico Attuativo della zona C1.1/122 del Comune di Camponogara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.9 pagine.